

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto: il provvedimento delle Entrate e il Ristori-ter

di Lucia Recchioni



Nella notte di **venerdì 20 novembre** si è riunito il **Consiglio dei Ministri** che ha approvato il **Ristori-ter**. Si tratta di un **decreto** che interviene per **stanziare ulteriori risorse** per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

È stato infatti previsto:

- l'**incremento** di 1,45 miliardi della dotazione del **fondo previsto dal Ristori bis** per compensare le **attività economiche** che operano nelle **Regioni che passano a una fascia di rischio più alta**;
- l'inclusione delle **attività di commercio al dettaglio di calzature** tra quelle che, nelle cosiddette "**zone rosse**", possono beneficiare del **contributo a fondo perduto**;
- l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di 400 milioni di euro, da destinare ai **Comuni**, per l'erogazione di **aiuti alimentari**;
- l'aumento di 100 milioni della dotazione finanziaria del **Fondo per le emergenze nazionali**, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di **farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19**.

Le novità più rilevanti dovrebbero invece confluire in un **decreto legge di imminente emanazione** e già ribattezzato "**Ristori-quater**".

Le misure annunciate vanno dal **rinvio del termine di pagamento** del 10 dicembre per la **rottamazione ter** e il **saldo e stralcio**, allo **slittamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali in scadenza a dicembre**, prevedendo altresì una **proroga dei termini di versamento dell'acconto Iva**.

È stata annunciata anche una **mini-proroga (al 10 dicembre) dei termini di presentazione delle**

dichiarazioni.

Sempre **venerdì scorso** è stato poi emanato dall'Agenzia delle entrate il **provvedimento con il quale sono state dettate le modalità per richiedere i contributi a fondo perduto** previsti dai **Decreti Ristori e Ristori bis (provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020)**.

Mentre i contribuenti che hanno **già percepito il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio** riceveranno il nuovo accredito in **automatico**, i soggetti che **non hanno richiesto il precedente contributo** devono presentare telematicamente la **nuova istanza** (le **procedure telematiche** previste per presentare l'istanza, tuttavia, sono le **medesime** predisposte per il precedente contributo).

Le nuove istanze possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021**.

L'importo riconosciuto è **commisurato al precedente contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica un **aumento percentuale**, differenziato a seconda dei codici Ateco che caratterizzano l'attività, che **può arrivare fino al 400%**.

Il nuovo contributo, dunque, è riconosciuto a favore dei **solì soggetti che svolgono la loro attività prevalente** nei settori economici individuati nell'**allegato 1 del Decreto Ristori** e nell'**allegato 2 del Decreto Ristori bis**: il **codice Ateco** prevalente deve essere stato **regolarmente comunicato all'Agenzia delle entrate** in fase di apertura o di variazione della partita Iva con il modello AA7/9.

Per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto, inoltre, i soggetti aventi codici Ateco richiamati nell'**allegato 2 del Ristori bis** devono avere il **domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l'attività prevalente nella "zona rossa"**.

A differenza di quanto previsto dal **Decreto Rilancio**, il nuovo contributo previsto dal **Decreto Ristori e Ristori-bis non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 di euro**: i soggetti con ricavi o compensi superiori alla suddetta soglia **possono dunque richiedere il nuovo contributo a fondo perduto fino al 15 gennaio 2021**.

Un'altra differenza rispetto al passato riguarda i soggetti con **sede nei comuni in stato di emergenza**: il **Decreto Ristori e Ristori-bis non riconoscono**, in questi casi, il contributo a fondo perduto **indipendentemente dalla riduzione del fatturato** (a differenza di quanto previsto dal Decreto Rilancio). Pertanto, i soggetti che sulla **precedente istanza** hanno barrato la casella relativa al **domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità, con stato di emergenza** ancora in corso al 31 gennaio 2020, riceveranno il contributo **solo se**, in base agli importi indicati, **si è verificato il calo del fatturato** e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno **un terzo**.

Come in precedenza previsto, il risultato viene ricondotto ad un **importo minimo di 1.000 euro**

per le persone fisiche e di **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'importo **massimo erogabile del nuovo contributo è invece di 150.000 euro**.

Si ricorda, inoltre, che, per determinate attività esercitate nelle “**zone arancioni**” e nelle “**zone rosse**”, la percentuale del contributo previsto dal Decreto Ristori è **incrementata di un ulteriore 50%**: sono interessate dall'integrazione le **attività di gelaterie e pasticcerie**, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), **bar e altri esercizi simili senza cucina** (codice Ateco 563000), **alberghi** (codice Ateco 551000).

Non possono beneficiare del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti **cessata alla data di presentazione dell'istanza**,
- i soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020**.

Con riferimento all'**accredito diretto** delle somme a favore dei **soggetti già beneficiari** del contributo del Decreto Rilancio, dubbi sono stati sollevati nei casi di **modifica del codice Iban successiva all'accredito delle somme**: non è infrequente, infatti, che un contribuente abbia deciso, ad esempio, di rivolgersi ad un'altra banca e **chiudere il precedente conto corrente**.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha precisato che, **nel caso di storni o scarti** da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l'utente potrà indicare un **nuovo Iban** su cui ottenere il riaccredito della somma utilizzando una **specificità funzionale nella propria area riservata** del sito internet delle Entrate. Tale funzionalità, che sarà accessibile ai soli contribuenti, e **non anche agli intermediari**, ad oggi, **non è ancora disponibile**, ma sarà introdotta a breve.